

INPS

DETERMINAZIONE n. 25 del 19 FEB 2020

OGGETTO: Convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e la Banca d'Italia per il versamento dei contributi previdenziali dei lavoratori cessati dal servizio.

**L'ORGANO MUNITO DEI POTERI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
(ex D.I. 14/3/2019)**

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

Visto il Decreto Legge 28 gennaio 2019 n. 4 e in particolare l'art. 25, comma 2 che prevede che *"In fase di prima attuazione ... nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del nuovo Presidente e del consiglio di amministrazione, per consentire il corretto dispiegarsi dell'azione amministrativa degli Istituti, con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere nominati i soggetti cui sono attribuiti i poteri, rispettivamente, del Presidente e del consiglio di amministrazione, come individuati nelle disposizioni del presente decreto."*

Visto il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 marzo 2019 con il quale - nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del nuovo Presidente e del consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - per consentire il corretto dispiegarsi dell'azione amministrativa dell'INPS, sono stati attribuiti al prof. Pasquale Tridico i poteri del Presidente e del Consiglio di Amministrazione, così come individuati nel novellato art. 3, commi 3 e 5, del D.Lgs. 479/1994 e nominato suo vice il dott. Adriano Morrone;

Vista la Legge 28 marzo 2019 n. 26 di conversione, con modificazioni, del citato Decreto Legge 4/2019;

Visto il D.P.R. 22 maggio 2019 con il quale il Prof. Pasquale Tridico è stato nominato, per la durata di un quadriennio, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Vista la nota del 7 agosto 2019 prot. 0014778 con la quale, nel trasmettere il D.P.R. di nomina suddetto, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che il Prof. Pasquale Tridico *"... proseguirà ad esercitare le funzioni attribuite dal decreto interministeriale del 14 marzo 2019, adottato ai sensi dell'art. 25, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26."*;

Visto il D.M. del 13 gennaio 2017 con il quale la dott.ssa Gabriella Di Michele è stata nominata Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Istituto adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, da ultimo modificato con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 119 del 25 ottobre 2019;

Preso atto che la Banca d'Italia, nell'ambito del processo di riassetto organizzativo della propria rete periferica, ha deliberato in data 26 ottobre 2018 la chiusura delle divisioni distaccate di vigilanza di Cuneo, Vicenza e Udine;

Preso atto che la Banca d'Italia e la componente sindacale hanno siglato gli accordi del 21 dicembre 2018 per estendere, con le modifiche ivi indicate, le "Misure di sostegno alla riforma organizzativa della rete delle filiali", di cui agli accordi del 16 giugno 2015 e 9 dicembre 2015, al personale addetto alle strutture in chiusura sopra indicate;

Preso atto che le misure di accompagnamento all'uscita previste sono destinate al personale che cessa dal servizio alla data di chiusura dell'unità di appartenenza, che maturi i requisiti per l'accesso al pensionamento dopo la chiusura ed entro il 31.8.2029 e che abbia presentato domanda di adesione alle misure in argomento entro il 30.4.2019;

Preso atto che negli accordi sopra menzionati è altresì previsto che la Banca assuma l'onere del versamento all'INPS della contribuzione volontaria in favore dei dipendenti che aderiscano alle misure di accompagnamento all'uscita nel periodo intercorrente tra la cessazione dal servizio e il raggiungimento del diritto a pensione;

Viste le disposizioni in materia di prosecuzione volontaria contenute nel D.P.R. 31 dicembre 1971, n.1432, nella legge 18 febbraio 1983, n.47, e nel decreto legislativo 30 aprile 1997, n.184, di *"Attuazione della delega conferita dall'art.1, co.39, della legge 8 agosto 1995, n.335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici"*;

Preso atto che la Banca d'Italia, con nota n. 1272162 del 23 ottobre 2019, ha richiesto all'Istituto la disponibilità a stipulare una convenzione per il versamento dei contributi previdenziali dei lavoratori cessati dal servizio a seguito degli specifici accordi sindacali, precisando che l'inserimento nel beneficio riguarda 13 unità di personale;

Viste la determinazione presidenziale n. 86 del 23 giugno 2016 e la determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 4 aprile 2019 con cui sono state adottate le convenzioni già sottoscritte tra INPS e Banca d'Italia per il versamento cumulativo dei contributi previdenziali dei lavoratori cessati dal servizio;

Preso atto che la Banca d'Italia effettuerà il versamento dei contributi volontari, determinati dall'INPS, nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, a vantaggio dei dipendenti che aderiranno alle misure di accompagnamento all'uscita previste dagli accordi sopra indicati;

Preso atto che la convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione ed avrà durata fino al momento in cui si esauriranno le condizioni per il versamento della contribuzione volontaria per i dipendenti della Banca aderenti alle misure previste dagli accordi siglati con la controparte sindacale;

Preso atto che si procederà alla revisione della convenzione qualora, nel corso della sua vigenza, dovessero presentarsi aggiunte e/o modifiche a seguito di interventi legislativi;

Atteso che ciascuna delle Parti, in qualità di autonomo titolare, è tenuta ad assumere tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in materia di *"Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati"*

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE" e nel d.lgs. n. 196/2003, così come integrato e modificato dal d.lgs. n. 101/2018, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali;

Visto il parere fornito dal Responsabile della protezione dei dati nominato dall'Istituto ai sensi degli artt. 35, paragrafo 2 e 39, paragrafo 1, lett. C) del Regolamento UE 679/2016;

Preso atto che l'accordo non comporta oneri per l'Istituto;

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

Su proposta del Direttore Generale

DETERMINA

di adottare la Convenzione tra l'INPS e la Banca d'Italia per il versamento dei contributi previdenziali dei lavoratori cessati dal servizio, secondo l'unito schema e i relativi allegati che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Prof. Pasquale Tridico

Documento firmato in originale



CONVENZIONE PER IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEI LAVORATORI CESSATI DAL SERVIZIO

Tra

L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (di seguito denominato INPS o, congiuntamente a Banca d'Italia, le Parti) con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21 - codice fiscale 80078750587 – legalmente rappresentato dal Presidente Prof. Pasquale Tridico

E

la BANCA D'ITALIA (nel seguito denominata Banca o, congiuntamente all'INPS, le Parti), con sede in Roma, via Nazionale n. 91– codice fiscale 00950501007 - rappresentata dal Direttore Generale dott. Daniele Franco

Premesso che

- la Banca d'Italia ha previsto:
 1. in relazione alla chiusura delle divisioni distaccate di vigilanza (DDV) di Cuneo, Vicenza e Udine deliberata dal Consiglio Superiore nella riunione del 26 ottobre 2018, di estendere al relativo personale le "misure di sostegno alla riforma organizzativa della rete delle Filiali" di cui agli accordi del 16 giugno e 9 dicembre 2015;
 2. con gli accordi sindacali del 21 dicembre 2018, il riconoscimento delle predette misure di accompagnamento all'uscita, al personale addetto alle 3 DDV che, trovandosi nelle condizioni previste dagli accordi sottoscritti, dichiarano esplicitamente di volersene avvalere, entro il 30 aprile 2019 e presenti domanda di dimissioni con decorrenza dal giorno stabilito per la chiusura della DDV di appartenenza (1° agosto ovvero 1° ottobre 2019);
- negli accordi sopra menzionati è stabilito che la Banca medesima si assume l'onere del versamento all'INPS della contribuzione volontaria in favore dei dipendenti che aderiscono alle misure di accompagnamento all'uscita nel

periodo intercorrente tra la cessazione dal servizio e il raggiungimento del diritto a pensione;

- le disposizioni in materia di prosecuzione volontaria sono definite dal DPR 31 dicembre 1971, n. 1432, dalla legge 18 febbraio 1983, n. 47, e dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, di "Attuazione della delega conferita dall'art. 1, co. 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria a fini pensionistici";
- la Banca d'Italia con nota 1272162 del 23 ottobre 2019 ha richiesto all'Istituto la stipula di una nuova convenzione per il versamento cumulativo della contribuzione volontaria a favore dei lavoratori cessati dal servizio a seguito degli accordi sopra menzionati, per l'inserimento nel beneficio di n. 13 unità di personale;

le Parti convengono quanto segue:

Art. 1

Finalità

La presente convenzione viene stipulata al fine di provvedere al versamento dei contributi volontari nei confronti dei lavoratori e lavoratrici che potranno aderire alle misure previste negli accordi siglati, tra Banca d'Italia e la componente sindacale, citati nelle premesse.

Art. 2

Adempimenti della Banca

La Banca d'Italia si impegna, mediante la presente convenzione, ad effettuare il versamento dei contributi volontari nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, a vantaggio dei dipendenti che aderiranno alle misure previste negli accordi siglati sopra citati.

Art. 3

Acquisizione e presentazione delle domande

Tutti gli adempimenti previsti dalla presente convenzione sono accentrati presso la Direzione Provinciale dell'Aquila.

La Banca d'Italia, dopo l'acquisizione di una specifica delega da parte degli interessati, presenta all'INPS l'elenco dei lavoratori (completo di anagrafica e codice fiscale), interessati all'intervento oggetto della presente convenzione, secondo l'allegato tecnico, trasmettendolo via PEC alla Direzione Provinciale dell'Aquila.

La Sede INPS trasmette tempestivamente detto elenco alla Direzione Centrale Entrate dell'INPS per il monitoraggio e la gestione coordinata delle procedure di intervento con la Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione.

Successivamente all'invio dell'elenco, i lavoratori, ivi indicati, presenteranno le domande di autorizzazione ai versamenti volontari con le modalità e secondo le indicazioni della circolare INPS n. 111 del 31/08/2011.

Per ulteriori invii successivi al primo, qualora si renda necessario aggiungere altri lavoratori ovvero apportare modifiche ai dati inizialmente comunicati, sarà onere di Banca d'Italia presentare l'elenco aggiornato tramite PEC alla Direzione Provinciale dell'Aquila che provvederà al tempestivo invio alla DCE per gli ulteriori adempimenti.

La domanda può essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

- web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'Istituto, www.inps.it;
- contact center integrato – chiamando il numero 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
- patronati e tutti gli intermediari dell'Istituto - usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.

Le domande di autorizzazione alla prosecuzione volontaria devono essere presentate entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 4

Autorizzazione alla contribuzione volontaria

L'autorizzazione alla contribuzione volontaria verrà concessa agli assicurati previa verifica del possesso dei requisiti indicati dalle norme citate in premessa.

L'INPS rilascia l'autorizzazione alla contribuzione volontaria nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti notificando il provvedimento al lavoratore e alla Banca d'Italia ed avrà decorrenza dal sabato successivo alla data di presentazione della

domanda con facoltà di versare per i sei mesi antecedenti la stessa (art. 6, co.1, D.Lgs. n. 184/1997).

Qualora l'istanza venga presentata oltre il termine di cui all'art. 3, l'autorizzazione avrà decorrenza dal sabato successivo alla data di presentazione della domanda con facoltà di versare per i sei mesi antecedenti la data della domanda.

Art. 5

Importo dei contributi

L'importo dei contributi volontari che dovranno essere versati al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti sarà determinato dall'INPS, ai sensi della normativa vigente e successive modificazioni, sulla base dei dati retributivi e contributivi trasmessi dalla Banca con denunce mensili.

Art. 6

Modalità di versamento

Il versamento dei contributi volontari sarà effettuato dalla Banca d'Italia per conto degli aventi diritto con pagamento cumulativo mediante accredito diretto sulla contabilità speciale di Tesoreria dell'Istituto intestata alla Direzione Provinciale dell'Aquila (IBAN IT92H0100003245401200001248), seguendo le indicazioni dell'allegato tecnico (regole per la composizione della causale di versamento), in modo tale che i dati ivi indicati risultino tutti sulla quietanza di entrata che la Tesoreria dell'Aquila rilascerà alla sede INPS, ai fini della contabilizzazione automatizzata. I dati necessari per il versamento saranno forniti alla Banca d'Italia secondo il tracciato presente nell'allegato tecnico (cumulativi – tracciato base file per il pagamento) con le modalità indicate nell'art. 8 ultimo comma.

Art. 7

Termini per il versamento

La contribuzione volontaria deve essere versata da Banca d'Italia con la medesima periodicità e gli stessi termini stabiliti per la generalità dei proscrittori volontari dall'articolo 8 del D. Lgs. n. 184/1997.

Detti versamenti dovranno perciò avvenire, a pena di decadenza:

- entro e non oltre la fine del trimestre solare successivo a quello di notifica del provvedimento di autorizzazione, per la contribuzione relativa al periodo compreso fra la decorrenza e la fine del trimestre in corso alla data della notifica dell'autorizzazione;
- entro la fine del trimestre solare successivo a quello cui è riferita la contribuzione, per ciascun ulteriore versamento.

I versamenti eseguiti in ritardo saranno rimborsati alla Banca d'Italia senza maggiorazioni di interessi.

Ai soggetti aderenti alla presente convenzione non sarà consentito di stampare l'attestazione dell'avvenuto pagamento delle somme versate per loro conto dalla Banca a titolo di contribuzione volontaria.

Art. 8

Responsabilità delle Parti

L'INPS non assume alcuna responsabilità nei confronti dei lavoratori per eventuali ritardi o mancati versamenti dei contributi da parte della Banca.

La Banca esonera espressamente l'INPS da qualsiasi responsabilità al riguardo e si impegna a risarcire l'Istituto per eventuali spese derivanti da un contenzioso comunque riconducibile all'inadempimento degli obblighi assunti dalla Banca.

La Banca, inoltre, informerà l'INPS del verificarsi di eventuali situazioni segnalate dall'interessato che determinano il venir meno dei presupposti necessari per il proseguimento del pagamento dei contributi volontari da parte della stessa.

Le comunicazioni tra Banca d'Italia e INPS avverranno a mezzo posta elettronica certificata.

Art. 9

Trattamento dei dati

Ciascuna delle Parti, in qualità di autonomo titolare, è tenuta ad assumere tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in materia di "Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE" e nel d.lgs. n. 196/2003, così come integrato e modificato dal d.lgs. n. 101/2018, con

particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 10

Entrata in vigore, durata ed effetti

La convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione ed avrà durata fino al momento in cui si esauriranno le condizioni per il versamento della contribuzione volontaria per i dipendenti della Banca aderenti alle misure previste dagli accordi siglati con la controparte sindacale citata in premessa.

Si procederà alla revisione della convenzione qualora nel corso della sua vigenza dovessero presentarsi aggiunte e/o modifiche a seguito di interventi legislativi.

INPS

BANCA D'ITALIA

Versamenti volontari cumulativi in Banca d'Italia - Allegato tecnico

TRACCIATO LISTA ANAGRAFICHE

DATO	LNG	TIPO	POS
CODICE ENTE (*)	4	N	
COGNOME	20	A	
NOME	20	A	
DATA NASCITA	8	GGMMAAAA	
CODICE FISCALE	16	AN	
SEDE DI COMPETENZA	30	A	
CODICE SEDE (*)	4	N	
INDIRIZZO RESIDENZA	45	AN	
CAP RESIDENZA	5	N	
COMUNE RESIDENZA	25	A	
PROVINCIA RESIDENZA	2	A	
INIZIO PERIODO INTEGRAZIONE	8	GGMMAAAA	
FINE PERIODO INTEGRAZIONE	8	GGMMAAAA	

NOTE

(*) campo preimpostato da non modificare (0079).

REGOLE PER LA COMPOSIZIONE DELLA CAUSALE DI VERSAMENTO

I dati riportati nella causale del bonifico, devono essere forniti rispettando il seguente formalismo:

VVCUMULATIVI;<CODICE VERSANTE>;<DATA VERSAMENTO>;<CODICE FISCALE/PARTITA IVA>;<RAGIONE SOCIALE>

dove:

1. VVCUMULATIVI è un testo fisso
2. <CODICE VERSANTE> è il codice del versante notificato in convenzione (0079)
3. <DATA VERSAMENTO> è la data, nel formato GG/MM/AAAA, in cui viene effettuato il versamento
4. <CODICE FISCALE/PARTITA IVA> è il codice fiscale o la partita IVA del versante
5. <RAGIONE SOCIALE> è la ragione sociale del versante

È importante che i dati siano presenti nell'ordine indicato e che siano separati tra loro per mezzo del carattere punto e virgola (";").

Segue l'esempio di una possibile causale corretta:

VVCUMULATIVI;0079;16/09/2015;00000000000;BANCAITALIA

**CUMULATIVI - TRACCIATO BASE FILE PER IL PAGAMENTO
RECORD DI TESTA COD. 0250**

DATO	LNG	TIP O	POS .
COD. ENTE (*)	4	N	1
TIPO INVIO (1)	1	N	5
PROGRESSIVO (*)	4	N	6
DATA INVIO DA INPS (*)	8	N	10
DATA BONIFICO (2)	8	N	18
CODICE FISCALE ENTE	16	AN	26
CODICE SAP (*)	4	N	42
DATA VERSAMENTO (3)	8	N	46
IMPORTO VERSATO	13	N	54
N. QUIETANZA MOD. 80T TESOR.PROV (4)	12	N	67
CAUSALE DEL VERSAMENTO (VV CUMULATIVI)	22	A	79
DESCRIZIONE ENTE	24	A	101
DESCRIZIONE SEDE	24	A	125
VUOTO	98		149
TIPO RECORD (VALORE "0250") (*)	4	N	247

NOTE (*) = campo preimpostato da non modificare (0079)

- (1) = 1 = correnti 2 = arretrati
- (2) = data accettazione.
- (3) = data regolamentazione interbancaria
- (4) = CRO

**CUMULATIVI - TRACCIATO BASE FILE PER IL PAGAMENTO
RECORD DI DETTAGLIO**

COD. 0650

DATO	LNG	TIP O	POS .
COD. ENTE (*)	4	N	1
TIPO INVIO (1) 1= correnti 2= arretrati	1	N	5
PROGRESSIVO (*)	4	N	6
CODICE PROSECUTORE (*)	10	N	10
TRIMESTRE INIZIALE "TT" - (*)	2	N	20
ANNO TRIMESTRE INIZIALE "AAAA" (*)	4	N	22
TRIMESTRE FINALE "TT" - (*)	2	N	26
ANNO TRIMESTRE FINALE "AAAA" (*)	4	N	28
IMPORTO DA PAGARE	11	N	32
DATA SCADENZA VERSAMENTO "GGMMAAAA" - (*)	8	N	43
DATA INIZIO VERSAMENTO - "GGMMAAAA"	8	N	51
DATA FINE VERSAMENTO - "GGMMAAAA"	8	N	59
CODELINE (*)	18	N	67
NUMERO SETTIMANE DIRITTO (*)	4	N	85
NUMERO SETTIMANE MISURA (*)	4	N	89
CODICE SAP DI COMPETENZA - sede di competenza del prosecutore - (*)	4	N	93
CODICE FISCALE -	16	AN	97
CIN (*)	2	AN	113
COGNOME E NOME -	25	A	115
INDIRIZZO -	20	AN	140
CAP -	5	N	160
RESIDENZA -	24	AN	165
PROVINCIA	2	AN	189
VUOTO	56	AN	191
TIPO RECORD (VALORE "0650") - (*)	4	N	247

(*) = campo preimpostato da non modificare (0079)

**CUMULATIVI - TRACCIATO BASE FILE PER IL PAGAMENTO
RECORD DI CODA COD. 300**

DATO	LNG	TIP O	POS .
COD. ENTE (*)	4	N	1
TIPO INVIO (1)	1	N	5
PROGRESSIVO (*)	4	N	6
DATA INVIO DA INPS (*)	8	N	10
DATA RESTITUZIONE DA PARTE DELL'ENTE	8	N	18
NUMERO RICORRENZE FILE DI DETTAGLIO	4	N	26
IMPORTO DA VERSARE (2)	13	N	30
VUOTO	204		43
TIPO RECORD (VALORE "0300") (*)	4	N	247

NOTE (*) = campo preimpostato da non modificare (0079)

- (1) = 1 = correnti 2 = arretrati
- (2) = importo totale da versare inviato dall' INPS